

**COMUNE DI CAMISANO**

**Provincia di Cremona**

**CAPITOLATO D'ONERI**

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E  
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**INDICE**

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	2
ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE .....	2
ART. 4) TARIFFE E ONERI.....	2
ART. 5) RENDICONTAZIONE E CORRISPETTIVI.....	3
ART. 6) GESTIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 7) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	3
ART. 8) CAUZIONE .....	4
ART. 9) DOMICILIO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO .....	4
ART. 10) OBBLIGHI DEL COMUNE .....	4
ART. 11) DIVIETI.....	5
ART. 12) VIGILANZA E CONTROLLI.....	5
ART. 13) PERSONALE.....	5
ART. 14) GESTIONE CONTABILE .....	5
ART. 15) SPESE CONTRATTUALI .....	6
ART. 16) CONTROVERSIE .....	6
ART. 17) RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO.....	6
ART. 18) NORME FINALI .....	6

## **ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Formano oggetto della concessione:

L'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., che è inteso a garantire specificatamente, l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando n. 1.284 abitanti, appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

## **ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

All'aggiudicazione della concessione si procederà attraverso procedura di cui all'art. 30 del D. Lgs. 163/06 fra soggetti iscritti nell'Albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, con richiamo all'art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73.

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero, e il Regolamento comunale relativo all'applicazione delle sanzioni.

Inoltre dovrà ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e s.m.i..

## **ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (CINQUE), decorrenti dal 01/01/2015.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

## **ART. 4) TARIFFE E ONERI**

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione di preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

#### **ART. 5) RENDICONTAZIONE E CORRISPETTIVI**

Per la gestione del servizio il Concessionario verserà a favore del Comune un canone annuo fisso netto, così come individuato in sede di gara.

L'importo a base di gara è fissato in € 3.000,00 annui.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dal comma 8-bis, art. 6, del Decreto Semplificazioni, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale del canone dovuto, avverrà entro la prima decade di ogni mese.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, in modo tale da garantire il sinallagma contrattuale.

#### **ART. 6) GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs.

Ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

#### **ART. 7) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione.

Il concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria.

In ogni caso saranno a cura del Comune procedimenti atti ad ottenere eventuali autorizzazioni/concessioni per l'installazione degli impianti.

#### **ART. 8) CAUZIONE**

A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto del proprio compenso) e degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 75, D.Lgs. 163/06, pari al 10% del valore del contratto.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

#### **ART. 9) DOMICILIO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali; è inoltre tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile sia penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.

Il Concessionario è tenuto a dare corso alla concessione, con la necessaria attrezzatura e professionalità, rendendo puntualmente conto al Comune dell'attività svolta, anche attraverso l'invio del rendiconto mensile.

#### **ART. 10) OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune è tenuto a:

- a. trasmettere puntualmente al Concessionario, possibilmente tramite e-mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
- b. trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per i tributi affidati, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
- c. trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
- d. trasmettere al Concessionario copia degli atti riguardanti i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, completi degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva.
- e. il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

- f. il Comune s'impegna, per i contribuenti posti in riscossione e residenti nel proprio territorio comunale, a eseguire tutte le notifiche, con il messo comunale, degli atti inerenti alla procedura di riscossione coattiva.

#### **ART. 11) DIVIETI**

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di sua competenza.

#### **ART. 12) VIGILANZA E CONTROLLI**

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio o eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il servizio sarà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti, la sua organizzazione.

#### **ART. 13) PERSONALE**

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

#### **ART. 14) GESTIONE CONTABILE**

La documentazione riguardante la gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà

eseguire per mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Per la riscossione delle somme conseguenti la presente concessione, il Concessionario metterà a disposizione dei contribuenti/utenti diverse forme di pagamento quali, ad esempio, il c.c.p., il versamento on-line o attraverso carta di credito, bonifico bancario e qualunque altra forma dovesse rendersi disponibile nel corso della concessione al fine di rendere il miglior servizio possibile a tutta la cittadinanza.

#### **ART. 15) SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112.

#### **ART. 16) CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

#### **ART. 17) RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio pertanto le notizie e le informazioni acquisite in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né essere utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.

#### **ART. 18) NORME FINALI**

La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al Concessionario a cui è fatto espresso divieto di sub concessione, salvo il servizio di sportello (front-office) al contribuente.

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 e ai vigenti regolamenti comunali in materia.